

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640-B

## PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, AFFARI INTERNI E DI CULTO, ENTI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*il 3 ottobre 1984*

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 19 febbraio 1985 (Stampato n. 968)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, COLONI, MOTETTA, ROGNONI, FORMICA, SPAGNOLI, BOZZI, RODOTÀ, ANIASI, BIASINI, SEGNI, GITTI, GORLA, PAZZAGLIA, MASSARI, BARCA, LA MALFA, RUFFOLO, GIANNI, MINERVINI, NEBBIA, SERRI, ALBORGHETTI, RIZ, DUJANY, SARTI ADOLFO, SACCONI, ARISIO, SANGALLI, COMIS, MORO, ZOSO, CASINI CARLO, ANSELMI, VISCO, LUSSIGNOLI, EBNER, PORTATADINO, ORSINI GIANFRANCO, BERNARDI GUIDO, DAL MASO, PASQUALIN, REBULLA, RONZANI, SOAVE, VIRGILI, DANINI, MOSCHINI, MIGLIASSO, LANFRANCHI CORDIOLI, ALASIA, FRANCESE, CAPRILI, COLUCCI, DE CARLI, PICCHETTI, GIOVANNINI, MASINA, MANNUZZU

Nuove disposizioni sul Club alpino italiano

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 26 febbraio 1985*

**TESTO**APPROVATO DALLA II COMMISSIONE  
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**ART. 1.**

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2 miliardi.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, pari a lire 1,5 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 2.**

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

**TESTO**MODIFICATO DALLA I COMMISSIONE  
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**ART. 1.**

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 1.900 milioni.

A partire dal medesimo anno, all'Associazione alpinistica sudtirolese (AVS) è attribuito un contributo pari a lire 100 milioni.

*Identico.*

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);

f) all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonché di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale ».